Blog

Dialoghi

La riflessione

IMU E CHIESA, IL MIRACOLO DI MONTI ACCONTENTA TUTTI

Maurizio VILLANI*

"In considerazione della stretta attinenza ai temi della concorrenza e della conformità al diritto comunitario, che sono alla base del D.L. 1/2012, l'emendamento presentato direttamente al Parlamento, in sede di conversione di decreto legge già emanato, intende garantire la massima tempestività nell'attuazione degli auspici della Commissione Europea". Questo il chiaro intento del governo direzionato verso una pronta ed efficace soluzione alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nell'ottobre 2010.

La disciplina relativa all'esenzione dall'Ici – oggi Imu, a seguito della "manovra salva Italia", varata con Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, che entra in vigore a partire dal 2012 – relativamente ai soli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che svolgono esclusiva attività tipica del no profit – e, pertanto, meritevoli di aiuti sociali – risale al 1992 (art.7, comma 1 lettera i) con il D. Lgs. n 504 del 30 dicembre 1992).

L'imposta (ICI) colpisce in misura proporzionale e per ciascun anno solare, il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato ed a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (art.1 D. Lgs. n. 504/92).

Essa è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso.

Attraverso le modifiche legislative occorse negli anni, ed in particolare con la disciplina degli anni 2005 e 2006 - art. 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, che, nel sostituire il comma 2 bis dell'art. 7 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005- , inizialmente ha previsto l'esenzione ICI "prescindendo" dal carattere commerciale di quelle attività e poi (per effetto del D.L. 223 del 2006), dopo la prima disapprovazione della Commissione Europea, ha stabilito che l'esenzione compete se quelle attività non hanno natura esclusivamente commerciale. In questo modo, è stata solo formalmente modificata la norma precedente, che ha prodotto esclusivamente una nuova procedura d'infrazione della Commissione Europea – ancora pendente, rimarcando così, l'eccezione di contrasto con le regole del mercato unico che vietano aiuti di Stato non autorizzati dall'UE.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Presidente Monti, la diatriba sembra chiarita: profit con Ici, no profit senza Ici, chiunque ne sia il proprietario.

Il tema molto delicato ha richiesto un chiarimento del premier con esiti rassicuranti, soprattutto per la Cei, che rivendica i benefici effetti degli scopi sociali perseguiti dagli enti ecclesiastici.

Il problema che si prospetta sarà solo quello di definire correttamente i confini territoriali entro i quali si svolge effettivamente attività commerciali o attività non commerciali.

In particolare, i criteri di individuazione prevedono:

- l'esenzione per gli immobili che svolgono esclusivamente attività non commerciale:
- l'abrogazione immediata delle norme che prevedono l'esenzione dall'imposta per gli immobili ad attività non commerciale non esclusiva;
- l'esenzione deve essere limitata alle sole parti in cui si svolge attività non commerciale;
- un meccanismo dichiarativo che permetta l'individuazione, all'interno dello stesso immobile, di unità ad attività commerciali e attività no profit.

Il miracolo Monti accontenta tutti; la speranza è che non ci sia una nuova inversione di marcia.

**Tributarista*